



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa - IV Circolo"

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. e Fax 0815039947

e-mail: ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC: ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.gov.it -

COMUNICAZIONE N. 7

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

ALBO RSU

AL D.S.G.A.

con preghiera di notifica al personale ATA non raggiungibile con e-mail

SEDE

Oggetto: Assenze per malattia, modalità di certificazione e controlli.

Tenuto conto delle disposizioni sulle assenze per malattia contenute nel CCNL/06.09 e della normativa vigente a cui si rimanda, si ricorda a tutto il personale in servizio quanto prescrive la normativa e alla quale ogni dipendente è obbligato ad attenersi:

a. Assenza per malattia e fasce orarie di reperibilità

In caso di malattia, costituisce preciso obbligo del dipendente avvisare tempestivamente la Struttura di appartenenza.

Il personale assente per malattia dovrà osservare le seguenti fasce orarie di reperibilità:

dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 tutti i giorni, **anche non lavorativi e festivi**. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- infortuni sul lavoro
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta

Sono, inoltre, esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Come previsto dal D. Lgs. 75/2017, il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica), ad avvisare la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l'Inps.

Si ricorda l'obbligo da parte del dipendente di assicurare al medico fiscale la propria reperibilità. Per tale motivo si suggerisce di comunicare all'Assistente amministrativo l'esatto indirizzo completo di numero civico, scala, ecc., in quanto la mancata reperibilità comporta le sanzioni previste dalla normativa (lettera f) della presente comunicazione).

b. Certificazione di malattia

La certificazione prodotta a giustificazione della malattia per i primi due eventi dell'anno solare, se essi prevedono un'assenza inferiore a 10 giorni, può essere indifferentemente rilasciata da una struttura pubblica o privata.

A partire dal terzo evento, e per tutte le assenze superiori a 10 giorni, l'assenza deve essere giustificata con certificato medico telematico del medico di base convenzionato con il SSN.

c. Certificazione assenze per malattia del figlio

L'art. 7 del Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (Decreto Sviluppo bis), convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, entrata in vigore il 20 ottobre scorso, ha sostituito il comma 3 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. tutela maternità e paternità) pone a carico del medico del Servizio

sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, l'invio telematico all'Inps della certificazione di malattia del bambino, comprensiva delle generalità del genitore, informazione necessaria questa per fruire del congedo previsto dall'art. 47 stesso.

d. Assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche

In caso di assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche, da svolgere in strutture pubbliche, convenzionate con il SSN o private, il personale deve presentare in tempo utile la richiesta al dirigente scolastico specificando a quale delle seguenti diverse tipologie di assenza intende ricorrere, a seconda delle circostanze, del tempo necessario ad effettuare la prestazione, della valutazione del medico curante:

- a. Permesso breve (da recuperare entro i due mesi successivi e subordinato alla possibilità di sostituzione senza oneri per l'amministrazione) in misura non superiore alla metà delle ore di servizio della giornata, per un massimo di 2 ore per i docenti;
- b. Permesso retribuito da giustificare con documentazione cartacea (rilasciata indifferentemente da struttura pubblica o privata) dell'avvenuta prestazione o autocertificazione;
- c. Assenza per malattia da giustificare con certificato medico cartaceo rilasciato indifferentemente da struttura pubblica o privata attestante la prestazione con **l'indicazione dell'orario** in cui è stata effettuata.

e. Controllo della malattia

La scuola può disporre il controllo della malattia con visite fiscali sin dal primo giorno ed essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, ai sensi delle vigenti disposizioni, soprattutto in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale. **Per questo motivo il controllo potrà verificarsi anche nei giorni successivi al primo giorno di assenza.**

La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS.

Sono esclusi dal controllo i casi di ricovero o day hospital presso strutture ospedaliere pubbliche e private e i casi citati al **punto a)**.

f. Assenza alla visita di controllo

Se il dipendente dovesse risultare assente dalla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a 10 giorni di retribuzione e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (art. 5 del D.L. 12.09.83 n. 463, convertito nella L. 11.11.83 n. 638).

L'inosservanza delle disposizioni previste in caso di assenza di malattia (assenza alla visita di controllo o mancata reperibilità) può comportare l'apertura di un procedimento disciplinare che può portare alla sospensione o al licenziamento, come previsto dall'art. 44, comma 3 lett. p) e dall'art. 46, comma 2 lett. a) del C.C.N.L. del 16.10.2008.

Inoltre, ai sensi dell'art. 55 – quater D.L.vo n. 165/2001 lett. a) (introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009) la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia, comporta comunque l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento e, ai sensi dell'art. 55 quinquies del medesimo decreto, detta fattispecie ha rilevanza penale: tale atto è punito con la sanzione della reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 400,00 a 1.600,00 (fermo restando quanto previsto dal codice penale). Nei predetti casi, il dipendente, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione.

Aversa, 10/09/2017

Il Dirigente Scolastico
Mario Autore

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*